C/2025/5112

22.9.2025

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 9 luglio 2025

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2025/5)

(C/2025/5112)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), e in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([3]) e in particolare l'articolo 458,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ([4]), e in particolare gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.

(2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([5]) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3) Il 30 aprile 2025 l'Autorità svedese di vigilanza finanziaria (Finansinspektionen), in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la sua intenzione di prorogare il periodo di applicazione di due misure nazionali più rigorose in vigore, conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(4) In particolare, la Finansinspektionen ha notificato al CERS l'intenzione di: a) prorogare dal 31 dicembre 2025 per un periodo di due anni, o fino a quando i rischi macroprudenziali o sistemici cesseranno di esistere, il livello minimo del 25 %, attualmente applicabile, del fattore medio di ponderazione del rischio, ponderato per l'esposizione, applicabile alle esposizioni ipotecarie al dettaglio svedesi; e b) prorogare dal 30 settembre 2025 per un periodo di due anni o fino a quando i rischi macroprudenziali o sistemici cesseranno di esistere, i) il livello minimo del 35 %, attualmente applicabile, del fattore medio di ponderazione del rischio, che si applica a livello di portafoglio a esposizioni verso imprese garantite da immobili non residenziali, e ii) il livello minimo del 25 %, attualmente applicabile, del fattore medio di ponderazione del rischio, che si applica a livello di portafoglio a esposizioni verso imprese garantite da immobili residenziali. Le misure nazionali più rigorose in vigore si applicano su base sia individuale sia consolidata a tutti gli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

([1]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([2]) GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj.
([3]) GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([4]) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
([5]) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97, del 12.3.2016, pag. 9).

(5) Il Consiglio generale del CERS ha deciso in precedenza di includere tali misure nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui si raccomanda il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 ([6]).

(6) Le notifiche pervenute dalla Finansinspektionen il 30 aprile 2025 comprendono la richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento delle misure di politica macroprudenziale, a norma dell'articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale, subconsolidata e consolidata.

(7) Il riconoscimento di misure macroprudenziali attivate da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata e individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la misura macroprudenziale, ma anche negli altri Stati membri in cui i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. Il riconoscimento dovrebbe pertanto mirare anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che le misure macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscimento delle misure macroprudenziali di altri Stati membri siano in generale applicate su base consolidata, subconsolidata e individuale.

(8) A seguito della richiesta della Finansinspektionen al CERS e al fine di: a) prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall'attuazione delle misure di politica macroprudenziale applicate in Svezia a norma dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, e b) preservare condizioni parità tra enti creditizi insediati nell'Unione, il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare a includere tali misure nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2 e di raccomandare il riconoscimento delle misure su base consolidata, subconsolidata e individuale.

(9) La raccomandazione CERS/2015/2, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 del CERS ([7]), raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura di politica macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia massima di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(10) Conformemente alle notifiche ricevute, la soglia di rilevanza a livello di ente per il riconoscimento dell'attuale livello medio minimo di ponderazione del rischio del 25 % sulle esposizioni ipotecarie svedesi al dettaglio dovrebbe essere mantenuta a 5 miliardi di SEK. Per l'attuale livello minimo medio di ponderazione del rischio del 35 % applicato a livello di portafoglio alle esposizioni verso imprese garantite da immobili non residenziali e per l'attuale livello minimo medio di ponderazione del rischio del 25 % applicato a livello di portafoglio alle esposizioni verso imprese garantite da immobili residenziali, dovrebbe essere mantenuta anche l'attuale soglia di rilevanza a livello di ente di 5 miliardi di SEK. Entrambe le soglie dovrebbero essere valutate a livello consolidato, subconsolidato e individuale.

(11) La presente modifica alla raccomandazione CERS/2015/2 non pregiudica la continuità della raccomandazione per il riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali attivate dalle autorità svedesi, come stabilito nella raccomandazione CERS/2023/4 ([8]). Le attuali modifiche alla raccomandazione CERS/2015/2 riflettono il fatto che la reciprocità è ora raccomandata su base individuale, subconsolidata e consolidata. Pertanto, il periodo di transizione standard di tre mesi successivo alla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si applica solo alle misure, o alle relative modifiche, che le autorità nazionali adotteranno per riconoscere entrambe le soglie minime di ponderazione del rischio su base individuale, subconsolidata e consolidata.

([6]) Cfr. raccomandazione CERS/2023/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 luglio 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 307 del 31.8.2023, pag.1); cfr. altresì raccomandazione CERS/2019/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 gennaio 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 106 del 20.3.2019, pag.1).

([7]) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

([8]) Raccomandazione CERS/2023/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 6 luglio 2023, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 307, del 31.8.2023, pag. 1).

(12) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, 9 luglio 2025

Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1) per quanto riguarda la Svezia, la sezione intitolata «I. Descrizione delle misure» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione delle misure

1. La misura svedese applicabile ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un fattore minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. La misura si applica su base consolidata, subconsolidata ed individuale.

2. La misura svedese, applicata conformemente all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un fattore minimo di ponderazione del rischio ponderato per l'esposizione specifico per ente creditizio del 35 % per talune esposizioni verso imprese garantite in Svezia da ipoteche su immobili non residenziali, e in un fattore minimo di ponderazione del rischio ponderato per l'esposizione specifico per ente creditizio del 25 % per talune esposizioni verso imprese garantite in Svezia da ipoteche su immobili residenziali. La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione. Questa misura non copre le esposizioni verso imprese garantite da: i) fondi agricoli; ii) immobili direttamente posseduti da comuni, stati o regioni; iii) immobili di cui oltre il 50 % è destinato ad attività proprie; e iv) condomini la cui destinazione d'uso non ha fini commerciali (ad esempio associazioni edilizie di cui sono titolari i residenti, senza scopo di lucro) o in cui il numero di abitazioni è inferiore a quattro. La misura si applica su base consolidata ed individuale.»;

2) per quanto riguarda la Svezia, nella sezione intitolata «II. Riconoscimento», il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere le misure svedesi applicandole agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, che utilizzano il metodo IRB, aventi esposizioni rilevanti per la Svezia, tra cui esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ed esposizioni societarie garantite da immobili non residenziali o residenziali. Il riconoscimento dovrebbe applicarsi su base consolidata, subconsolidata e individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni siano detenute tramite controllate, filiali o derivino da prestiti diretti transfrontalieri. Conformemente alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di attuare una misura come quella applicata in Svezia dall'autorità competente all'attivazione entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

3) Per quanto riguarda la Svezia, nella sezione intitolata «III. Soglia di rilevanza» i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, che utilizzano il metodo IRB, aventi esposizioni inferiori alla soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK per le misure descritte, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse l'applicazione delle misure svedesi rilevanti agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di euro sia superata per tale misura. La rilevanza delle esposizioni dovrebbe essere valutata su base consolidata, subconsolidata e individuale e, nel valutarla su base subconsolidata e consolidata, tutte le esposizioni detenute tramite controllate o filiali, o derivanti da prestiti diretti transfrontalieri, dovrebbero essere incluse nel calcolo delle esposizioni valutate a fronte della soglia di rilevanza.

7. In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB, aventi esposizioni al dettaglio, come descritto al paragrafo 1, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso controllate o filiali situate in Svezia e/o prestiti diretti transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura di cui al paragrafo 1, laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

8. In assenza di enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB, aventi esposizioni verso imprese, come descritto al paragrafo 2, superiori a 5 miliardi di SEK, attraverso controllate o filiali situate in Svezia e/o prestiti diretti transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura. In tal caso è opportuno che le autorità competenti monitorino la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura di cui al paragrafo 2, laddove un ente creditizio autorizzato a livello nazionale che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK».